

**Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816
a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 16**

adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30 maggio 2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Art. 1 – Fonti	4
Art. 2 – Definizioni e disciplina generale	4
Art. 3 - Presupposto del Canone.....	6
Art. 4 - Soggetto obbligato.....	7
TITOLO II – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	8
Art. 5 – Tipologie di Concessione	8
Art. 6 – Istanza di concessione	8
Art. 7 - Contenuto dell'atto di concessione	9
Art. 8 – Procedure, semplificazione e termini	11
Art. 9 - Rilascio della concessione.....	11
Art. 10 - Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione	12
Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	14
Art. 12 - Procedura d'urgenza	15
Art. 13 - Occupazioni con varchi di accesso.....	16
Art. 14 - Concessioni per particolari tipologie di occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	17
Art. 15 - Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	17
Art. 16 – Accesso ad alberghi e ristoranti	17
Art. 17 - Occupazioni abusive	18
Art. 18 - Obblighi generali del concessionario.....	19
Art. 19 - Obblighi specifici in presenza di cantieri	20
Art. 20 - Manutenzione delle opere	20
TITOLO III - PUBBLICITÀ.....	21
Art. 21 - Tutela e valorizzazione del decoro urbano	21
Art. 22 - Piano generale degli impianti pubblicitari	21
Art. 23 - Regole Comportamentali.....	22
Art. 24 - Tipologie di mezzi pubblicitari consentiti	22
Art. 25 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione	22
Art. 26 - Istruttoria.....	24
Art. 27 - Rilascio dell'autorizzazione	25
Art. 27 bis - Rinnovo dell'autorizzazione	25
Art. 28 - Voltura dell'autorizzazione	26
Art. 29 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	26
Art. 30 - Estinzione dell'autorizzazione.....	27

Art. 31 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività	28
Art. 32 - Forme particolari di pubblicità	29
Art. 33 - Limitazioni e divieti	29
Art. 34 - Pubblicità abusiva	30
Art. 35 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	31
Art. 36 - Affissioni annunci funebri	32
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	33
Parte I - Canone per l'occupazione di suolo	33
Art. 37 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	33
Art. 38 - Determinazione delle tariffe.....	33
Art. 39 - Calcolo del canone.....	33
Art. 40 – Disciplina specifica per particolari tipologie di occupazione di suolo	34
Art. 41 - Esenzioni.....	35
Art. 42 – Riduzioni	36
Art. 43 – Agevolazioni a carattere facoltativo.....	37
Parte II - Canone per l'esposizione pubblicitaria	39
Art. 44 – Criteri di determinazione del canone	39
Art. 45 – Modalità di applicazione del canone	39
Art. 46 - Esenzioni	40
Art. 47 - Particolari casi di riduzione della tariffa	41
TITOLO V - RISCOSSIONE DEL CANONE E SANZIONI	44
Art. 48 - Versamento del canone	44
Art. 49 – Attività di accertamento e termini di prescrizione	45
Art. 50 – Procedimento per il recupero del canone	45
Art. 51 – Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione e pubblicità abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria	46
Art. 52 – Interessi.....	46
Art. 53 - Autotutela.....	46
Art. 54 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento	47
Art. 55 - Rimborsi.....	48
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	49
Art. 56 – Norme transitorie ed entrata in vigore	49

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Fonti

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", di seguito denominato semplicemente "canone", istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il canone sostituisce:

2.1. il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, da ultimo disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019;

2.2. il canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii. e al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Napoli;

2.3. il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii..

3. Il presente regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni del suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione di suolo o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Sono fatte salve le specifiche discipline settoriali in tema di occupazione di suolo ed esposizione pubblicitaria contenute in altri regolamenti dell'Ente.

4. Il presente regolamento è articolato in più Titoli, recanti:

4.1. la disciplina generale applicabile a tutte le tipologie di concessione e autorizzazione rientranti nell'ambito applicativo stabilito dalla normativa;

4.2. le discipline settoriali riferite ai canoni di cui alla L. 160/2019, articolo 1, comma 819, lettera a) e articolo 1 comma 819, lettera b), incluse le modalità di determinazione del canone e le ipotesi di esenzione e riduzione;

4.3. la disciplina comune sull'accertamento e la riscossione del canone;

4.4. le norme transitorie e finali.

Art. 2 – Definizioni e disciplina generale

1. Ai sensi di quanto disposto nel presente Regolamento, si intende per:

1.1. "suolo pubblico": il suolo, di dominio pubblico, appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo), nonché quello

appartenente a privati soggetto a servitù di pubblico uso, che si sostanzia nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlato uso finalizzato a soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (*dicatio ad patriam*). Rientrano in tale fattispecie i passaggi privati aperti che collegano due strade comunali;

- 1.2. "occupazione di suolo pubblico": la sottrazione, sia permanente che temporanea, di suolo pubblico all'uso comune;
- 1.3. "concessione" o "autorizzazione": il provvedimento amministrativo con il quale viene conferito a soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento e/o dalle norme da esso richiamate, l'utilizzo, permanente o temporaneo, di porzioni del suolo pubblico, che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio interessati, ovvero l'installazione di impianti finalizzati all'esposizione pubblicitaria;
- 1.4. "Servizio concessorio": la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, rilascia le diverse tipologie di concessione di suolo pubblico e/o di autorizzazione pubblicitaria;
- 1.5. "Servizio responsabile dell'entrata": la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, gestisce le attività di accertamento e riscossione del canone disciplinato dal presente regolamento;
- 1.6. "canone": il corrispettivo calcolato in applicazione dei criteri e delle tariffe stabilite dal Comune di Napoli, dovuto dal soggetto che richiede la concessione o l'autorizzazione di cui al punto 1.3;
- 1.7. "indennità di occupazione": l'importo dovuto dal soggetto che occupa il suolo o effettua l'esposizione pubblicitaria in assenza di apposito titolo concessorio o autorizzatorio.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dalla necessaria documentazione. La richiesta di concessione del suolo o di autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari è inviata al competente Servizio concessorio.

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio concessorio può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

7. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

8. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al titolare della concessione o autorizzazione.

9. L'atto di concessione o di autorizzazione è sempre rilasciato fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 3 - Presupposto del Canone

1. Il canone è dovuto per:

- 1.1. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- 1.2. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione, compresi quelli diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al punto 1.2 del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al punto 1.1 del medesimo comma. A tal fine, il Servizio concessorio confronta la misura della superficie pubblicitaria del mezzo con la misura della porzione di suolo occupata dal mezzo. Qualora la prima sia uguale o superiore alla seconda, il canone risulta dovuto solo per la diffusione dei messaggi pubblicitari, applicando la tariffa alla superficie pubblicitaria del mezzo. Qualora la prima sia inferiore alla seconda, resta dovuto il canone per l'occupazione di suolo, da applicarsi alla differenza tra la misura della porzione di suolo occupata dal mezzo e la misura della superficie pubblicitaria dello stesso.

3. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione solo ed esclusivamente nel caso in cui il soggetto che richiede l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria sia lo stesso che richiede la concessione di suolo.

Art. 4 - Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli artt. [17](#), per ciò che attiene all'occupazione di suolo, e [34](#) per ciò che attiene ai messaggi pubblicitari, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di soggetti titolari della concessione o autorizzazione, nonché nei casi di pluralità di occupanti di fatto, vige il regime della solidarietà ai fini del pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferently da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato alla presentazione di SCIA o al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, il relativo canone è assolto da parte del titolare della medesima.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 – Tipologie di Concessione

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo, si intende per:
 - 1.1. “concessione permanente” il titolo valido ed efficace che consente l'utilizzo del suolo pubblico per un periodo pari o superiore a 365 giorni continuativi, che comportino o meno l'esistenza di un manufatto o impianto stabile;
 - 1.2. “concessione temporanea” il titolo valido ed efficace che consente l'utilizzo del suolo pubblico per un periodo inferiore a 365 giorni continuativi. Le occupazioni per i cantieri edili e stradali sono da intendersi temporanee, indipendentemente dalla durata.

Art. 6 – Istanza di concessione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve preventivamente presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dai Servizi concessori, in ragione della tipologia di occupazione. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, disciplinate dal presente Regolamento.
2. I singoli regolamenti di settore possono prevedere differenti modalità di presentazione delle istanze di concessione.
3. La domanda, deve essere redatta su appositi modelli predisposti dai Servizi concessori, con la documentazione ivi prevista e deve contenere, a pena di improcedibilità, almeno:
 - 3.1. gli estremi di identificazione del soggetto richiedente o del legale rappresentante, in caso di impresa o altro ente;
 - 3.2. le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso;
 - 3.3. idonea documentazione che attesti l'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria, nonché, per le sole occupazioni comportanti attività di manomissione della sede stradale, idonea documentazione che attesti l'avvenuta corresponsione della somma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia del perfetto ripristino dei luoghi interessati dalle opere assentite, ai sensi dell'art. 27 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La misura degli importi dovuti è stabilita con una o più deliberazioni di Giunta Comunale. Gli importi possono essere aumentati con cadenza biennale, in base al 75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Non è richiesto il deposito cauzionale per la procedura d'urgenza disciplinata dall'art. [12](#);
 - 3.4. autocertificazione attestante l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riguardanti una o più fattispecie di cui all'Allegato A, ovvero, in caso di sussistenza di detti provvedimenti, l'avvenuto decorso del periodo posto a fianco di ciascuna violazione;
 - 3.5. qualora il soggetto richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione, un'impresa o un professionista, l'indicazione di apposito indirizzo di posta elettronica certificata che costituirà l'unica modalità di comunicazione delle informazioni inerenti il procedimento, nonché per la trasmissione del titolo concessorio, fatti salvi in ogni caso ulteriori obblighi e modalità di comunicazione correlati all'utilizzo di piattaforme informatiche. Per tutti gli altri

soggetti, sussiste l'obbligo di indicare per i medesimi fini almeno uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- 3.5.1. indirizzo di posta elettronica certificata;
- 3.5.2. indirizzo e-mail personale;
- 3.5.3. indirizzo di residenza per l'inoltro di comunicazioni in forma scritta.

4. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta, che deve essere munito dei poteri di firma. In mancanza, la domanda è irricevibile.

5. In applicazione dell'articolo 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, non sono soggetti agli oneri di cui al precedente comma 3.3 gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica per l'impianto di reti o per l'esercizio dei relativi servizi.

6. Coloro che intendono effettuare occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di feste, sagre, corse, manifestazioni, devono presentare al Servizio concessorio, quale condizione per il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico, la documentazione relativa all'avvenuta stipula di un contratto per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente. La prescrizione non riguarda l'organizzazione degli eventi e delle attività di cui all'art. [43](#). L'applicazione del presente comma è subordinata all'approvazione della Giunta comunale di un atto che ne definisca le modalità.

7. In presenza di più domande, tese ad ottenere l'occupazione della medesima porzione di suolo pubblico, la concessione viene rilasciata, verificata la sussistenza dei presupposti, in base al criterio della precedenza temporale di presentazione della domanda. Tale disposizione non si applica qualora l'assegnazione sia effettuata sulla base di una graduatoria formulata a seguito di procedura ad evidenza pubblica o a seguito di procedura comparativa.

Art. 7 - Contenuto dell'atto di concessione

- 1. Tutte le concessioni sono pubbliche e devono essere accessibili e visionabili da chiunque.
- 2. Nel titolo concessorio sono riportati:
 - 2.1. la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato;
 - 2.2. le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica, vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
 - 2.3. l'ubicazione esatta del tratto di suolo pubblico da occupare, le dimensioni (lunghezza e larghezza) e la misura complessiva espressa in metri quadrati;
 - 2.4. l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
 - 2.5. la tipologia dell'occupazione;
 - 2.6. il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni temporanee, il termine iniziale e finale e gli effettivi giorni dell'occupazione e, per quelle permanenti, la durata espressa in anni. Il titolo concessorio non può avere effetto retroattivo, salvo i casi disciplinati dai successivi artt. [9, comma 5](#) e [12, comma 2](#);
 - 2.7. le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni;
 - 2.8. qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo

- dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente;
- 2.9. la determinazione del canone dovuto e gli estremi del relativo versamento, se effettuato con modalità diverse da PagoPA (F24, codice VCYL e data del bollettino di conto corrente, CRO e data bonifico);
- 2.9-bis nel caso in cui la Giunta abbia approvato una deliberazione con la quale è stata riconosciuta l'applicazione di una o più agevolazioni di cui al successivo articolo 44, gli estremi dell'atto deliberativo di concessione del beneficio, con indicazione della percentuale di riduzione riconosciuta sul canone dovuto;
- 2.10. la durata effettiva del procedimento di rilascio e quella prevista;
- 2.11. l'indicazione del recapito per il ricevimento di eventuali comunicazioni segnalato nell'istanza, come richiamato al punto 3.5 del precedente articolo [6](#).
3. In ogni caso l'occupazione o la detenzione di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, nonché aree di sosta autorizzate, non possono essere di intralcio alla libera circolazione di automezzi e persone, in particolare: a passaggi riservati per persone disabili, a stalli per autovetture per soggetti portatori di handicap, ad attraversamenti pedonali di strade e viali sia pubblici che privati, ad aree di attesa per mezzi pubblici (autobus, taxi ecc.), né le aree concesse possono occupare la totalità dei marciapiedi impedendo la libera circolazione dei passanti, dovendo essere sempre rispettato un corridoio di passaggio non inferiore al metro di larghezza. Alla Polizia Municipale è demandato il compito di far osservare la presente disposizione.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. I soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico sono tenuti a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione autorizzata dal competente Servizio concessorio, nonché i pagamenti effettuati relativi alla concessione e ai tributi locali nei 5 anni precedenti al rilascio della concessione, da esibirsi dietro richiesta in caso di controlli da parte di personale della Polizia Municipale.
6. Le informazioni complete per ogni singola tipologia di occupazione sono riportate nelle schede tecniche adottate con uno o più provvedimenti organizzativi dell'Ente.
7. La concessione viene sempre accordata:
- 7.1. a termine, per la durata massima di anni 20;
- 7.2. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- 7.3. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi, nonché, in caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, di provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune;
- 7.4. con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.
8. Il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato del canone in assenza del quale il Servizio concessorio non può procedere al rilascio del titolo. In caso di pagamento frazionato, il rilascio del titolo è condizionato alla corresponsione della prima frazione, che equivale ad accettazione del canone.
9. Il concessionario, una volta acquisito l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a congruo l'importo che verrà richiesto dal Servizio responsabile dell'entrata, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità di cui al successivo articolo [50](#).

10. Tutte le concessioni rilasciate dai Servizi comunali devono essere tempestivamente trasmesse al Servizio responsabile dell'entrata, corredate della relativa attestazione di pagamento.
11. Le concessioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Locale e di tutti gli atti normativi e le ordinanze dell'Amministrazione Comunale.
12. Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia posta in essere per eventi/manifestazioni a carattere commerciale, per aree superiori a 500 mq e per un periodo superiore a giorni 3, la concessione è subordinata alla prestazione di idonea polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni a cose o persone, rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni per un totale non inferiore a euro 50 mila.
13. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 8 – Procedure, semplificazione e termini

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi, propedeutici all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico sono definite con specifici atti degli organi competenti e comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
2. Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione Comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.
3. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.
4. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, ciascun Servizio concessorio procede al rilascio del titolo entro i seguenti termini massimi:
 - 4.1. per le concessioni permanenti, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;
 - 4.2. per le concessioni temporanee, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
5. In relazione a specifiche tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti sviluppi procedurali semplificati, possono essere stabiliti, con deliberazione di Giunta Comunale, termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento, anche tenendo conto dei termini normativi di rilascio di eventuali licenze e/o autorizzazioni presupposte.

Art. 9 - Rilascio della concessione

1. Il Servizio concessorio, completata con esito positivo l'istruttoria, comunica al richiedente l'importo del canone calcolato secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento. Il rilascio della concessione ad occupare il suolo pubblico è subordinato alla previa acquisizione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del canone comunicato, nonché dell'eventuale garanzia fideiussoria, se e in quanto dovute.

2. Qualora sussista un obbligo per il concessionario di ritiro a mano dell'atto di concessione presso il Servizio concessorio, il ritiro deve avvenire entro il giorno antecedente a quello di inizio occupazione, da egli indicato nella richiesta di concessione. Il mancato ritiro entro il termine previsto equivale a rinuncia all'occupazione e comporta la decadenza dell'atto di concessione e l'immediata attivazione del controllo sul territorio su iniziativa del Servizio concessorio, al fine di verificare l'eventuale realizzazione dell'occupazione in forma abusiva.

3. Il concessionario che non proceda all'occupazione non ha diritto alla restituzione dei diritti di istruttoria, né alla restituzione del canone corrisposto, salvo quanto previsto al comma successivo.

4. Nel caso di impedimenti non dipendenti dalla volontà del richiedente (allerte meteo, eventi catastrofici, ecc.), il canone corrisposto può essere utilizzato, previa istruttoria del Servizio concessorio, per una successiva richiesta.

5. Il Servizio concessorio può procedere al rilascio di concessioni di suolo pubblico in sanatoria, solo in presenza di concessioni permanenti di occupazione di suolo pubblico realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e previa verifica del rispetto di tutte le prescrizioni di legge e regolamentari osservate per il procedimento ordinario. Costituisce in ogni caso presupposto indefettibile ai fini del rilascio della concessione, oltre al pagamento del canone oltre oneri da ravvedimento, la presentazione di idonea documentazione che attesti l'avvenuto pagamento del canone per le annualità precedenti, oltre oneri da ravvedimento. In assenza di documentazione, da produrre a cura e spese del richiedente, da cui emerga in maniera incontrovertibile la data di inizio dell'occupazione, l'obbligo in questione si intende assolto con riferimento ai 5 anni precedenti a quello in cui avviene il rilascio del titolo in sanatoria.

5-bis. In presenza di rilascio di concessioni in sanatoria secondo quanto stabilito al comma precedente, qualora l'importo dovuto per le annualità antecedenti a quella in cui è richiesta la concessione risulti superiore a € 1.000,00, è possibile richiedere la dilazione dell'importo. A tal fine, l'istante provvede al pagamento immediato di un importo pari a un terzo della somma complessiva, nonché a corrispondere la parte restante fino a un massimo di 6 (sei) rate mensili, l'ultima delle quali deve comunque scadere non oltre la fine dell'anno nel quale è presentata l'istanza di concessione in sanatoria.

6. Il rilascio di nuove concessioni è sempre subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. A tal fine, ciascun Servizio concessorio può prevedere che sia presentata da parte del richiedente apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale lo stesso attesti la sussistenza di tale requisito. Qualora, a seguito di successive verifiche, dovesse risultare l'assenza di detta regolarità, il Servizio concessorio avvia il procedimento di annullamento d'ufficio del provvedimento concessorio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990.

Art. 10 - Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione

1. Il Servizio concessorio, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Il provvedimento dirigenziale è

comunicato al concessionario, nonché al Servizio responsabile dell'entrata. E' fatto obbligo, in ogni caso, della trasmissione di tutti gli atti rilevanti ai fini della corresponsione del canone.

2. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato, per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'art. [55](#) del presente Regolamento.

3. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione, con contestuale riconsegna del titolo, indirizzata al competente Servizio concessorio, ed al Servizio responsabile dell'entrata. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data del provvedimento di presa d'atto del Servizio concessorio; in tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso. In ogni caso, la mancanza del provvedimento di presa d'atto del Servizio concessorio determina la sussistenza dell'obbligazione per l'intero periodo, ovvero fino alla naturale scadenza del titolo.

4. Le concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione al Servizio concessorio di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la permanenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione e delle stesse condizioni che hanno consentito il rilascio dell'atto di concessione originario. Qualora la SCIA si riferisca ad una concessione di suolo pubblico che abbia determinato una modifica permanente di elementi strutturali del suolo (es. passi carrabili, chioschi), l'attestazione circa la permanenza dei requisiti e delle condizioni di cui al periodo precedente deve risultare da apposita relazione tecnica asseverata sottoscritta da tecnico a ciò abilitato, che va allegata alla SCIA, a pena di irricevibilità della stessa. La SCIA è tempestivamente trasmessa dal Servizio concessorio al Servizio responsabile dell'entrata.

5. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate per non più di due volte per un periodo complessivamente non superiore alla durata originariamente concessa, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività nei termini e con i contenuti previsti al comma precedente, corredata del relativo versamento del canone e, in caso di intervento edilizio, di una dichiarazione che riporti le motivazioni tecniche e di fatto da parte della direzione lavori per i cantieri edili e stradali e fatta salva la tutela di altri interessi pubblici e privati concomitanti.

6. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici del soggetto titolare della concessione. La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio concessorio, il quale la inoltra immediatamente e comunque non oltre 10 giorni lavorativi al Servizio responsabile dell'entrata. Nell'ambito di tale comunicazione, il cedente attesta, sotto propria responsabilità, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi, del subentrante necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela.

7. In caso di mancata tempestiva comunicazione, con le modalità di cui al comma precedente, il canone resta dovuto dal titolare della concessione fino alla sua naturale scadenza.

8. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione.

9. Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in chiosco, l'efficacia del subentro è condizionata alla ricorrenza dei presupposti di seguito riportati:

- 9.1. atto notarile di subentro, da presentarsi al Servizio concessorio;
- 9.2. regolarità del pagamento del canone per tutte le annualità non prescritte alla data del subentro medesimo;
- 9.3. regolarità del pagamento dei tributi locali del soggetto subentrante, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo [9](#) per il rilascio di nuove concessioni.

10. Il fitto o comodato d'azienda non determina la voltura della concessione, che rimane pertanto in capo al proprietario, il quale resta il soggetto passivo dell'imposizione per tutta la durata del fitto o comodato. Restano salve, sotto il profilo impositivo, le volture operate in favore dei soggetti affittuari fino al 31/12/2020.

Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, senza possibilità di ripetere i canoni versati, corrispondenti ai periodi non goduti e salva l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore, qualora:

- 1.1. non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
- 1.2. non osservi quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti comunali;
- 1.3. sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- 1.4. nel corso della durata della concessione ovvero entro 365 giorni sia violata per almeno 3 (tre) volte la dimensione di occupazione suolo pubblico concessa, con esclusione delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività di commercio, attività artigianali, somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
- 1.5. non osservi le norme e gli obblighi di natura retributiva, contributiva e di sicurezza in materia di lavoro, qualora presso l'unità locale risultino addette più di due unità lavorative oltre al titolare. Oltre a comportare, iuris et de iure la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo graduato in base alla gravità della violazione stessa, come individuato all'Allegato **A** del presente regolamento, mutuato dall'allegato A al D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015. Ai fini dell'applicazione del presente punto, è necessario che le violazioni siano definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, secondo la normativa vigente;
- 1.6. non si adegui alle prescrizioni in materia di arredo che verranno congiuntamente definite dal Protocollo del 2 agosto 2017 fra Comune di Napoli, Camera di Commercio, Sovrintendenza alle Belle Arti ed Università Federico II, per le aree individuate dallo stesso, anche se già rilasciate;
- 1.7. violi uno o più degli obblighi di cui agli artt. [18](#) e [19](#) del presente Regolamento. Oltre a comportare, iuris et de iure la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione da parte del medesimo concessionario delle disposizioni di cui ai richiamati articoli per tre volte nell'arco del medesimo anno solare, rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo di 12 mesi dall'ultima violazione definitivamente accertata.

2. La decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:
 - 2.1. in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e sanzioni, trascorsi infruttuosamente 30 giorni da quando l'avviso di pagamento per il recupero del canone non versato è divenuto definitivo;
 - 2.2. in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;
 - 2.3. in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - 2.4. qualora, a seguito delle verifiche effettuate anche su autocertificazioni presentate all'atto della richiesta, sia accertata dal Servizio competente l'assenza della regolarità per il pagamento dei tributi locali.
3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata.
4. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco da parte del competente Servizio concessorio (anche tramite il Corpo della Polizia locale) e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto in ordine alla sopravvenuta decadenza; conseguentemente, il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.
5. Sono cause di estinzione del rapporto di concessione:
 - 5.1. la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
 - 5.2. la sentenza dichiarativa di fallimento oppure la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.
6. Le pronunce e le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono tempestivamente comunicate dal Servizio concessorio al Servizio responsabile dell'entrata.

Art. 12 - Procedura d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione, contestualmente all'inizio dell'occupazione, via fax/mail/PEC al competente Servizio concessorio ed all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia locale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata ed il soggetto obbligato al pagamento. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, per un periodo non superiore ad ulteriori 48 ore, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel successivo comma e dandone nuova comunicazione agli uffici sopra indicati almeno 24 ore prima della scadenza delle 48 ore di durata.
2. Al termine delle predette 48 ore, l'area dovrà risultare sgombra di qualsiasi manufatto e/o installazione, pena il configurarsi dell'occupazione come abusiva. Qualora l'intervento urgente necessiti di ulteriore tempo, rispetto a quello previsto al comma 1 del presente articolo, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda di concessione a sanatoria al Servizio concessorio competente, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

3. Entro il termine di cui al comma successivo, l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, determinato nella misura forfettaria di € 120,00, ridotto ad € 30,00 per i soggetti erogatori di pubblici servizi, e di fornire copia della relativa ricevuta al competente Servizio concessorio. Quest'ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio responsabile dell'entrata gli estremi dell'occupazione corredati dalla copia del bollettino di pagamento fornito.

4. Entro 5 giorni dal termine dei lavori di pronto intervento, l'interessato ha l'obbligo di fornire al competente Servizio concessorio una relazione tecnica sull'attività svolta, con allegate foto, che garantisca il ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudizio alcuno alla proprietà comunale e una certificazione rilasciata dalla ditta esecutrice, che attesti la regolarità dei lavori.

5. Al competente Servizio concessorio spetta accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, ovvero qualora non pervenga nei tempi indicati la documentazione di cui ai precedenti commi da 2 a 4, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi quelli sanzionatori, ed il competente Servizio concessorio è tenuto a darne tempestiva comunicazione, completa di tutti gli elementi imprescindibili per l'identificazione del soggetto passivo e la determinazione del canone, al Servizio responsabile dell'entrata, ai fini dell'avvio del procedimento di recupero. Qualora non sia possibile identificare la superficie effettivamente occupata o l'importo sia inferiore a quello stabilito al comma 3, il canone si determina nella misura forfettaria di € 200,00 oltre le maggiorazioni e le sanzioni indicate al successivo art. [17](#) del presente Regolamento.

6. Alle occupazioni di urgenza sono equiparate le operazioni di trasloco con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 24 ore che devono essere comunicate, via fax/mail/PEC agli uffici comunali indicati al comma 1 entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. Alla comunicazione al competente Servizio concessorio va, altresì, allegata copia della ricevuta di pagamento del canone, determinato nella misura forfettaria di € 35,00. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel presente comma e dandone nuova preventiva comunicazione agli uffici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al vigente Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 13 - Occupazioni con varchi di accesso

1. Le occupazioni con varchi di accesso regolarmente autorizzati ai sensi del vigente Regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso e profondità di un metro convenzionale. Sono assoggettati al canone anche i varchi di accesso a raso, definiti sulla scorta dell'assenza di intervento sul manufatto stradale, in quanto utilizzati per il passaggio di veicoli ai fini dell'accesso ad area di sosta.

2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il varco di accesso, può ottenere la revoca con apposita domanda al competente Servizio concessorio. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso entro i termini assegnati dal Servizio comunale; in caso di inottemperanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore, attraverso l'utilizzo delle ditte accreditate presso il Comune di Napoli ovvero iscritte nella short list pubblicata sul sito del Comune di Napoli.

3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite fanno incrementare il canone di cui al comma 1 del 50%.

Art. 14 - Concessioni per particolari tipologie di occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere apposita concessione comunale.
2. Il Servizio concessorio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 15 - Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni, anche temporanee, per l'esercizio commerciale su suolo pubblico, sono disciplinate dagli appositi regolamenti settoriali.
2. Rientra nella facoltà del Servizio concessorio competente vietare, limitare o dettare specifiche prescrizioni circa l'uso di banchi, attrezzature e materiali che risultino in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 16 – Accesso ad alberghi e ristoranti

1. In corrispondenza degli accessi pedonali principali di alberghi e ristoranti, può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla sola operazione di movimentazione del bagaglio o transito pedonale, con assoluta esclusione della sosta.
2. La concessione può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari 12 e di superficie non superiore a metri quadrati 25 per l'accesso ai ristoranti ed agli alberghi di categoria 3 stelle ed inferiori e di lunghezza non superiore a metri lineari 20 e superficie non superiore a metri quadrati 40 per l'accesso agli alberghi di categoria 4 stelle e superiore. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di apertura d'esercizio dell'attività e determina il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
4. Al termine della concessione, il soggetto titolare ha l'obbligo di eseguire a sua cura e spese il ripristino dei luoghi. In caso di inadempienza, il ripristino sarà effettuato d'ufficio a cura dell'Amministrazione, con addebito delle spese a carico del soggetto titolare stesso, secondo le modalità di cui all'art. [17](#).

Art. 17 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - 2.1. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale;
 - 2.2. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale.
4. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione di una sanzione pari al doppio dell'indennità di cui al punto precedente, ferme restando le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove applicabili.
5. Ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma precedente, alle occupazioni abusive non sono applicabili i coefficienti di specificità di cui all'allegato B al presente Regolamento, se inferiori a 1, che trovano applicazione solo nel caso di regolare rilascio del titolo concessorio.
6. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, fermo restando le conseguenti responsabilità penali, l'occupante è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.
7. L'organo accertatore intima nel verbale di contestazione la rimozione dei materiali entro 5 giorni, e trasmette la corrispondente segnalazione al Servizio responsabile dell'entrata ed al Servizio concessorio. Nel caso in cui il trasgressore non provveda nei termini assegnati alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino del suolo, il Servizio concessorio emette apposito atto di diffida, assegnando un ulteriore termine.
8. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 168,00 a € 674,00 e i materiali saranno rimossi d'ufficio con spese a carico dell'occupante. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni, scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto nell'apposito verbale di rimozione e confisca amministrativa redatto da personale della competente Unità organizzativa del Corpo di Polizia Locale.
9. Qualora all'occupazione abusiva o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

10. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di occupazione abusiva di suolo pubblico delle strade urbane a fini di commercio, secondo le modalità definite con Ordinanza sindacale, il Servizio concessorio competente ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni. Il provvedimento di chiusura diventa esecutivo dal settimo giorno successivo a quello della notifica. Il Servizio trasmette, inoltre, il provvedimento ed il verbale di accertamento al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente per la verifica di eventuali violazioni tributarie.

Art. 18 - Obblighi generali del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- 2.1. ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'ordinanza che autorizza l'occupazione stessa;
- 2.2. a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, nonché l'area circostante nella quale possono essere abbandonati rifiuti riferibili all'attività del concessionario e, se utilizzati impropriamente i cestini pubblici, a tenerli svuotati;
- 2.3. a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- 2.4. a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- 2.5. ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;
- 2.6. ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- 2.7. a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati ed a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;
- 2.8. nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei, ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. [11](#).

Art. 19 - Obblighi specifici in presenza di cantieri

1. In presenza di cantieri che occupano il suolo pubblico come definito all'articolo [2](#), le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 50 metri dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.

2. A tale fine il concessionario ovvero, in assenza di atto di concessione, il Direttore dei Lavori, in relazione all'area sopra indicata, deve osservare tutti gli obblighi generali previsti al precedente art. [18](#) ed inoltre:

- 2.1. garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
- 2.2. assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;
- 2.3. vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
- 2.4. ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
- 2.5. curare la pronta rimozione delle eventuali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa.

3. E' fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. [11](#).

Art. 20 - Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.

2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

TITOLO III - PUBBLICITÀ

Art. 21 - Tutela e valorizzazione del decoro urbano

1. Il Comune di Napoli promuove la diffusione della comunicazione pubblicitaria nel rispetto della tutela e della valorizzazione del decoro urbano quale insieme di beni e valori comportamentali della comunità locale e degli operatori economici assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità del patrimonio, sia pubblico che privato, da parte dei cittadini e degli operatori commerciali. A tal fine è vietato:

- 1.1. danneggiare, deturpare o porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni od ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico;
- 1.2. affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati nonché coprire o deteriorare manifesti regolarmente affissi;
- 1.3. abbandonare i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei manifesti. Il produttore è tenuto a rimuoverli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione, nonché provvedere al loro corretto smaltimento. La deposizione su area pubblica degli stessi è sanzionata quale "abbandono" ai sensi del vigente Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Art. 22 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Regolamento, nel vigente Piano Generale degli Impianti e nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

2. I criteri per la revisione del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari sono i seguenti:

- 2.1. gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- 2.2. occorrerà tener conto della necessità di rispettare il contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- 2.3. dovranno essere considerate le esigenze dello sviluppo sostenibile nel soddisfare le richieste di carattere commerciale;
- 2.4. la disciplina dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi con le norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), del regolamento di polizia municipale e degli altri strumenti di pianificazione attuativa, con particolare riguardo agli ambiti della mobilità e del traffico.

Art. 23 - Regole Comportamentali

1. Il Comune di Napoli in coerenza con il protocollo d'intesa tra ANCI e IAP (Istituto di Autodisciplina pubblicitaria) del 8/3/2021 promuove la diffusione corretta della pubblicità nel territorio cittadino e a tal fine vieta la diffusione di messaggi pubblicitari, su impianti privati e pubblici, che:

- 1.1. contengano immagini o rappresentazioni di violenza di genere in qualsiasi forma;
- 1.2. risultino lesivi della dignità della donna;
- 1.3. ricorrano a stereotipi di genere offensivi;
- 1.4. violino le norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

Art. 24 - Tipologie di mezzi pubblicitari consentiti

1. I mezzi pubblicitari devono integrarsi in maniera armonica con le caratteristiche dei luoghi in cui sono installati e garantire il decoro urbano. In particolare, nelle zone sottoposte a vincolo, gli stessi devono garantire il rispetto della quinta scenica urbana/paesaggistica nella quale si inseriscono, salvaguardandone gli assi visuali dalla via/piazza verso i principali monumenti.

2. I mezzi pubblicitari ammessi nel territorio cittadino sono di tipo tradizionale (di supporto a manifesti cartacei), a messaggio variabile (teli scorrevoli/rotor, prismi rotanti) e a tecnologia avanzata.

3. Le tipologie di mezzi pubblicitari ammessi nel territorio del Comune di Napoli sono riportati nell'Allegato C del presente regolamento.

4. Le deroghe consentite ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Codice della Strada e dell'art. 51 del relativo Regolamento di esecuzione sono indicate nell'allegato D al presente Regolamento.

Art. 25 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione

1. La diffusione di messaggi pubblicitari attraverso installazioni di mezzi pubblicitari è subordinata all'acquisizione della preventiva autorizzazione da parte del Servizio competente.

2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata mediante Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), con la modulistica all'uopo predisposta, corredata della specifica documentazione richiesta. La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente titolo. Sono soggetti al preventivo rilascio di autorizzazione:

- 2.1. mezzi pubblicitari per pubblicità conto terzi a carattere permanente su suolo pubblico e privato. La pubblicità in ambito ferroviario, portuale e aeroportuale visibile da pubblica via è soggetta al rilascio di nulla osta, attesa la potestà impositiva del Comune di Napoli;
- 2.2. mezzi pubblicitari a carattere permanente su suolo privato per pubblicità conto proprio, ad esclusione delle insegne di esercizio;

- 2.3. mezzi pubblicitari a carattere temporaneo su suolo pubblico, fatte salve le fattispecie soggette a segnalazione certificata inizio attività di cui al successivo articolo [31](#);
- 2.4. mezzi pubblicitari temporanei su proprietà privata (es.: striscioni, stendardi, nonché cartelli per locazione/vendita/cessione attività se superiori ad 1 mq, ecc...);
- 2.5. i mezzi pubblicitari collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;
- 2.6. i mezzi pubblicitari tecnologicamente avanzati collocati all'interno dei vani vetrina delle attività commerciali, che veicolano messaggi pubblicitari afferenti i beni e/o i servizi dell'attività commerciale stessa o servizi di pubblica utilità;
- 2.7. le preinsegne;
- 2.8. la modifica del mezzo pubblicitario già autorizzato;
- 2.9. la delocalizzazione, su motivata istanza di parte, di mezzo pubblicitario già autorizzato;

3. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari permanenti di cui al comma 2, punti 2.1, 2.2, 2.6 e 2.7 hanno durata massima pari a 9 anni e sono rinnovabili per lo stesso periodo.

4. Le autorizzazioni per installazione di mezzi pubblicitari temporanei hanno durata massima di 1 anno e sono rinnovabili per lo stesso periodo. In ogni caso le pubblicità temporanee legate ad eventi e manifestazioni (ad es. fiere, villaggi commerciali) non possono eccedere la durata dell'evento, mentre le pubblicità temporanee legate alla nuova apertura di attività commerciali o lancio di nuovi prodotti sono consentite per un limite massimo di 30 giorni. La variazione del bozzetto pubblicitario nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione non è soggetta al rilascio di autorizzazione ma deve essere comunicata al Servizio competente. Laddove si tratti di area o immobile soggetto a vincolo ex art 49 del D.lgs 42/2004, deve essere presentata l'avvenuta comunicazione effettuata all'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

5. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari su ponteggi di servizio a lavori di ristrutturazione di immobili nonché su recinzioni di cantiere, fatte salve le limitazioni di durata imposte dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo ex art 49 del D.lgs 42/2004, non possono eccedere la durata dei lavori e comunque la durata di:

- 5.1. 18 mesi quando i ponteggi sono collegati ad interventi di ristrutturazione edilizia e/o manutenzione straordinaria;
- 5.2. 12 mesi quando i ponteggi sono collegati ad interventi di manutenzione ordinaria.

6. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione deve contenere:

- 6.1. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso; nel caso di soggetto diverso, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- 6.2. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

- 6.3. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
- 6.4. il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
- 6.5. ulteriore documentazione eventualmente prevista per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.

7. Nell'istanza di autorizzazione o di rinnovo relativa ad impianti di pubblicità per conto di terzi, nonché nella domanda di affissione di manifesti, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare e di far accettare, agli inserzionisti che utilizzano l'impianto, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di rispetto della dignità delle persone. L'accettazione del Codice opera anche in chiave preventiva, con la possibilità, nei casi dubbi, di sottoporre il messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP. Qualora il richiedente, anche a seguito di apposito invito, non ottemperi a tale adempimento, il Servizio competente potrà sospendere o revocare l'autorizzazione, nonché negare l'utilizzo degli impianti della Comune per l'affissione dei manifesti non sottoposti al parere.

Art. 26 - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici preposti al rilascio di eventuali nullaosta, sia relativamente alla viabilità che per l'acquisizione di eventuali specifici pareri ove necessari per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria.

2. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, il responsabile del procedimento determina il canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza per le pubblicità permanente e di 15 giorni per quella temporanea. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione al Servizio concessorio che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di SCIA, costituisce allegato obbligatorio alla segnalazione idonea attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.

5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'esposizione pubblicitaria, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

Art. 27 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare.

2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- 2.1. sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti aventi durata pari o superiore a 365 giorni o a valenza pluriennale;
- 2.2. sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore a 365 giorni.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non sono cedibili. E' ammessa la voltura, la cui efficacia è condizionata ad apposito atto di assenso da parte del Servizio concessorio.

4. Le autorizzazioni sono sempre accordate in ogni caso senza il pregiudizio del diritto di terzi e con l'obbligo, da parte dei richiedenti, di rispondere in proprio per i danni cagionati a terzi.

5. Tutte le variazioni del mezzo pubblicitario devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dal Servizio concessorio, pena la decadenza dei titoli abilitanti.

6. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento, ovvero su aree private ad uso pubblico, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica, limitatamente alla porzione di suolo corrispondente alla proiezione dell'impianto pubblicitario.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

7-bis. Il rilascio di nuove autorizzazioni è sempre subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. A tal fine, il Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione può prevedere che sia presentata da parte del richiedente apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale lo stesso attesti la sussistenza di tale requisito. Qualora, a seguito di successive verifiche, dovesse risultare l'assenza di detta regolarità, il Servizio concessorio avvia il procedimento di annullamento d'ufficio del provvedimento concessorio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990.

8. Costituisce inoltre causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

9. Per l'installazione di mezzi pubblicitari permanenti soggetti ad autorizzazione sismica, il Servizio concessorio, effettuata l'istruttoria di competenza con esito positivo, rilascia al richiedente nulla osta valido esclusivamente per l'acquisizione di tale autorizzazione sismica presso l'autorità competente. A seguito della presentazione da parte dell'interessato dell'autorizzazione conseguita, il Servizio concessorio rilascia il provvedimento di autorizzazione.

Art. 27 bis - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione per i mezzi pubblicitari di cui all'art. [25](#) comma 2 punti 2.1, 2.2, 2.6 e 2.7 deve essere presentata mediante Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), con la modulistica all'uopo predisposta, corredata della specifica documentazione richiesta. All'istanza, deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di irricevibilità, apposita dichiarazione del legale rappresentante attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento originario, inclusa la

regolarità del pagamento dei tributi locali e dei canoni pubblicitari pregressi, secondo quanto previsto dall'articolo [27](#) per il caso del rilascio dell'autorizzazione.

2. La domanda di rinnovo di cui al punto precedente deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del titolo anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone.

3. La mancata presentazione nei termini dell'istanza di rinnovo equivale a rinuncia al rinnovo ed il titolo autorizzativo si intende automaticamente decaduto alla scadenza.

4. Il rinnovo dell'autorizzazione per i mezzi di pubblicità di cui all'art. [25](#) comma 2, punti 2.3, 2.4 e 2.5 avviene mediante presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 19 della L.241/90 da inoltrarsi a mezzo piattaforma telematica SUAP almeno 15 giorni prima della scadenza della validità del precedente titolo abilitativo, corredata, inoltre, di apposita dichiarazione del legale rappresentante attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento originario, inclusa la regolarità del pagamento dei tributi locali e dei canoni pubblicitari pregressi, secondo quanto previsto dall'articolo [27](#) per il caso del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 28 - Voltura dell'autorizzazione

1. La voltura delle autorizzazioni per i mezzi pubblicitari permanenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, può essere autorizzata in presenza di cessione, fusione, scissione, fitto d'azienda o di ramo di essa, o successione mortis causa secondo le norme vigenti e necessita di un provvedimento espresso senza possibilità di automatismi.

2. Ai fini della voltura, entro novanta giorni dalla data in cui si è verificata una delle cause di cui al comma 1, l'interessato presenta apposita istanza mediante Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), con la modulistica all'uopo predisposta, corredata della specifica documentazione richiesta comprovante tali cause, secondo le indicazioni riportate sul sito istituzionale. Fermi gli altri requisiti, la voltura può essere autorizzata a condizione che:

- 2.1. al momento della stipula dell'atto di cessione, fusione, scissione, fitto d'azienda o di ramo di essa o, in caso di successione mortis causa, alla data del decesso, il titolare originario abbia attivato e mantenuto l'iscrizione alla Camera di Commercio; in caso contrario, il titolo si intende decaduto;
- 2.2. il titolare originario e il soggetto richiedente la voltura siano in regola con il pagamento dei tributi locali e dei canoni pubblicitari pregressi, secondo quanto previsto dall'articolo [27](#) per il caso del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 29 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Fermo restando l'obbligo di osservare tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti, i titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento hanno l'obbligo di:

- 1.1. esibire, a richiesta degli addetti comunali, il titolo autorizzatorio, unitamente alle attestazioni dei correlati pagamenti;
- 1.2. adempiere, nei termini previsti, ad eventuali prescrizioni impartite dal Comune, sia in sede di rilascio del titolo, sia, successivamente, in seguito a sopravvenute esigenze, anche per interventi legislativi o regolamentari;
- 1.3. stipulare apposita polizza R.C.;

- 1.4. provvedere alla corretta e periodica manutenzione dei mezzi pubblicitari in modo da assicurare, oltre che la sicurezza per la pubblica e privata incolumità, il rispetto del decoro estetico dell'area circostante; in particolare, devono provvedere alla periodica revisione dei supporti, sostituzione delle parti usurate e/o mancanti per qualsivoglia causa;
 - 1.5. tenere apposito registro delle opere di manutenzione effettuate ed esibirlo su richiesta della Polizia Municipale e del Servizio che rilascia l'autorizzazione;
 - 1.6. rispettare l'ambiente e perseguire il risparmio delle risorse energetiche e in particolare, per i mezzi pubblicitari tecnologicamente avanzati, assicurare il contenimento dell'inquinamento luminoso;
 - 1.7. impegnarsi a rispettare le regole comportamentali previste e sottoscrivere, accettandole, le norme del codice di autodisciplina pubblicitaria;
 - 1.8. provvedere alla completa rimozione delle installazioni alla scadenza del titolo o in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo nonché a seguito di motivata richiesta da parte del Comune, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi e la comunicazione di avvenuta rimozione delle installazioni corredata da idonea documentazione fotografica.
2. In caso di mezzi pubblicitari permanenti oltre a quanto previsto al comma 1, il soggetto titolare di autorizzazione ha l'obbligo di:
- 2.1. inoltrare con cadenza almeno biennale dichiarazione da parte di tecnico abilitato sulla integrità delle strutture, sulla corretta manutenzione e sulla conformità dei mezzi pubblicitari rispetto al titolo rilasciato;
 - 2.2. provvedere a delocalizzare i mezzi pubblicitari in caso di lavori ed opere sul territorio, ordine pubblico ecc. a seguito di motivata richiesta dell'Amministrazione
 - 2.3. dotare i mezzi pubblicitari, di una targhetta metallica identificativa (cd. cimasa) di dimensione non inferiore a cm 10 x 5, fissata stabilmente e posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati i dati relativi al soggetto titolare, il numero identificativo del titolo abilitante, la data di scadenza e un QR code finalizzato a catalogare e georeferenziare il mezzo pubblicitario.

Art. 30 - Estinzione dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Napoli sono soggette a cessazione nei seguenti casi:
 - 1.1. rinuncia;
 - 1.2. decadenza;
 - 1.3. revoca;
 - 1.4. annullamento.
2. I soggetti titolari di autorizzazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante le forme disciplinate nel presente regolamento possono anticipatamente porre termine al rapporto autorizzatorio con apposita comunicazione di rinuncia indirizzata al Servizio concessorio. La rinuncia deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente; in caso contrario l'autorizzazione si intende valida e dovrà essere corrisposto il relativo canone annuale. Nel caso di rinuncia con conseguente rimozione del mezzo pubblicitario nel corso dell'anno solare, non è dovuto alcun rimborso del canone versato a meno che non sussistano motivazioni derivanti da forza maggiore debitamente documentate, nel qual caso il rimborso è dovuto esclusivamente dalla data dell'avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario.
3. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - 3.1. la cessione non autorizzata del titolo;

- 3.2. la perdita dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo;
 - 3.3. per i mezzi temporanei installati in aree oggetto di concessione di suolo pubblico collocati su ponteggi/recinzioni, la cessazione per qualsiasi motivo della concessione di occupazione suolo pubblico per i ponteggi;
 - 3.4. il mancato pagamento del canone dovuto per un importo pari a due rate, anche non consecutive e non riferite alla stessa annualità;
 - 3.5. la perdita del legittimo possesso del suolo/ immobile oggetto di installazione;
 - 3.6. il mancato rispetto delle prescrizioni e condizioni imposte nell'autorizzazione;
 - 3.7. la mancata installazione del mezzo pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione per cause non imputabili alla forza maggiore. Non costituisce forza maggiore la mancata vendita dello spazio pubblicitario;
 - 3.8. La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo nei termini prescritti.
4. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
- 4.1. l'installazione di mezzi pubblicitari abusivi e/o l'accertata difformità del mezzo e/o della sua installazione rispetto a quanto autorizzato. Ricorrendo tali ipotesi, non è dovuto indennizzo alcuno;
 - 4.2. motivi di interesse pubblico che rendono incompatibile la permanenza dell'impianto. In tal caso, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone unico anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
5. Costituisce causa di annullamento dell'autorizzazione l'aver fornito, ai fini del rilascio del titolo, elementi o dichiarazioni false e/o mendaci.
6. In caso di pronuncia di decadenza, annullamento o revoca dell'autorizzazione è fatto obbligo al titolare di provvedere alla immediata rimozione del mezzo pubblicitario a propria cura e spese. Della rimozione del mezzo e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario (o l'amministratore dello stabile o immobile, in caso di suolo privato) in caso di irreperibilità o inottemperanza del titolare dell'autorizzazione. Laddove si tratti di mezzi pubblicitari installati su suolo pubblico, in caso di inottemperanza del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale procede alla rimozione coatta con addebito delle spese di rimozione e custodia al titolare dell'autorizzazione.

Art. 31 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.):
 - 1.1. l'installazione di insegne di esercizio, targhe e simili;
 - 1.2. il subentro nella titolarità di SCIA per insegna di esercizio;
 - 1.3. la modifica dell'insegna di esercizio, targhe e simili, sia per dimensioni, sia per messaggio;
 - 1.4. la pubblicità temporanea effettuata mediante l'apposizione di pellicole adesive, stampe e simili su strutture (palchi, gazebo, truck, ecc..) oggetto di procedimento di occupazione suolo pubblico per eventi/manifestazioni temporanee;
- 1.4 bis. l'apposizione di vetrofanie su vetrine, porte di ingresso, finestre e vetrate (anche se poste ai piani superiori) di attività commerciali.
- 1.5. il rinnovo delle autorizzazioni per teli su ponteggi;
- 1.6. il rinnovo delle autorizzazioni per pubblicità temporanee di cui all'art. 25 comma 2 punti 2.3 e 2.5.

2. La S.C.I.A deve essere presentata telematicamente attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) mediante la modulistica all'uopo predisposta.
3. Il richiedente è tenuto a conservare e ad esibire, su richiesta degli organi di polizia municipale, la ricevuta di inoltro S.C.I.A e l'esito conclusivo della stessa.

Art. 32 - Forme particolari di pubblicità

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, con le sole esclusioni previste dalla legge.
2. La pubblicità sui veicoli è ammessa, ai sensi dell'articolo 23 del Codice della Strada, esclusivamente se non luminosa e se sussistono le condizioni e i requisiti di cui alla stessa disposizione e all'articolo 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
3. E' consentita l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli, anche da parte dei concessionari/affidatari in uso o in gestione che ne facciano richiesta. A tale fine, l'ufficio comunale competente alla gestione amministrativa dell'impianto provvede alla stipula di apposite pattuizioni convenzionali con il soggetto richiedente, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Il volantinaggio è consentito solo mediante la modalità di consegna a mano del volantino, escludendo il lancio o il getto di volantini da qualunque mezzo nonché la collocazione dei volantini su auto in sosta.
5. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità propria e/o per conto terzi (non visibili da pubblica via). Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm² 300. E' fatto divieto di esposizione di locandine ed altri mezzi pubblicitari sulle vetrine per pubblicizzare beni e servizi non inerenti l'attività commerciale esercitata.
6. E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.
7. Sulle vetrine, porte di ingresso e finestre (anche se situate ai piani superiori) di attività commerciali è possibile l'effettuazione di pubblicità permanente o temporanea mediante l'apposizione di vetrofanie nel rispetto dei principi di decoro dell'ambiente circostante.

Art. 33 - Limitazioni e divieti

1. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari, ancorché temporanei:
 - 1.1. su alberi o parti di essi;
 - 1.2. in posizioni che possono danneggiare o deturpare la linea di costa del litorale cittadino o impedirne la completa fruibilità;
 - 1.3. su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

1.3 bis. nelle porzioni di facciata interposte tra vetrine di attività commerciali fatta eccezione per le targhe di dimensioni massime mq 0,5 e sporgenza massima 5 cm;

1.3 ter. Su finestre e punti luce di edifici residenziali;

- 1.4. in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno metri 1,20, allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria;
- 1.5. a distanza inferiore a metri 3,00 da ponti, sottoponti e sottopassi non ferroviari e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- 1.6. in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
- 1.7. su balconi e/o ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi" di dimensioni fino a m² 0,5;
- 1.8. sugli spartitraffico di larghezza inferiore ai 4 metri.

2. Sono vietati, salvo specifica deroga approvata dalla Giunta Comunale, che ne può disporre la presenza temporanea:

- 2.1. striscioni e simili installati trasversalmente alle carreggiate ed ancorati ad edifici fronteggianti;
- 2.2. striscioni, luminarie e simili tra tralicci e pali, elementi sospesi e/o sopraelevati degli impianti della pubblica illuminazione e degli impianti tecnologici.

3. E' vietata la pubblicità effettuata mediante:

- 3.1. la sosta dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q), del Regolamento di esecuzione del Codice della strada; su detti veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia;
- 3.2. il lancio di volantini da qualsivoglia mezzo, nonché la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.

4. E' vietata l'installazione di striscioni lungo le vie interessate da luminarie, festoni, luci o altri addobbi natalizi dal 6 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo.

5. Non possono essere posizionati mezzi pubblicitari, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato:

- 5.1. nei luoghi sottoposti ai vincoli paesaggistici o monumentali ai sensi della vigente normativa, se non previa autorizzazione o nulla osta dell'autorità competente in materia;
- 5.2. la cui installazione comporti l'esecuzione di opere quali scavi e/o plinti di fondazione nelle aree ad alta instabilità quali quelle a rischio idraulico e rischio frane "molto elevato", (indicate con R4 nella Tavola dei vincoli geomorfologici di cui all'Allegato E al presente regolamento).

6. Le eventuali emissioni sonore dei mezzi pubblicitari devono rispettare la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Art. 34 - Pubblicità abusiva

1. Sono considerate pubblicità abusive :

- 1.1. l'installazione di mezzi pubblicitari permanenti o temporanei senza la prescritta autorizzazione/SCIA, ove richiesta ai sensi del presente regolamento;
- 1.2. le installazioni di mezzi pubblicitari poste in opera in difformità a quanto autorizzato nello specifico provvedimento amministrativo/SCIA , con riferimento ad uno o più dei seguenti elementi: superficie, tipologia del mezzo pubblicitario, illuminazione, ubicazione;

- 1.3. le installazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza del provvedimento autorizzativo senza che sia intervenuto il rinnovo, ovvero oltre la data del provvedimento di revoca/annullamento/decadenza del provvedimento autorizzatorio.
2. Sono considerate pubblicità abusive permanenti la diffusione di messaggi pubblicitari e/o le installazioni realizzate, secondo quanto indicato al comma 1, con manufatti aventi carattere stabile; mentre le installazioni e/o la diffusione di messaggi pubblicitari, secondo quanto indicato al comma 1, che non presentano carattere di stabilità sono considerate pubblicità abusive temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale.
3. In caso di installazione o diffusione di messaggi pubblicitari in forma abusiva secondo quanto disposto dai precedenti commi, il trasgressore è tenuto a corrispondere al comune in luogo del canone, una indennità così come determinata al successivo articolo [52](#) del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui venga accertata l'installazione o diffusione di messaggi pubblicitari in forma abusiva secondo quanto disciplinato nel presente articolo, il trasgressore è tenuto alla rimozione dei manufatti installati abusivamente e al ripristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla contestazione.
5. L'organo accertatore intima nel verbale di contestazione la rimozione dei mezzi pubblicitari entro 15 giorni e trasmette la segnalazione al Servizio responsabile dell'entrata e al Servizio concessorio. Nel caso in cui il trasgressore non provveda alla rimozione nei termini assegnati nel verbale di contestazione, il Servizio concessorio emette apposito atto di diffida assegnando un ulteriore termine.
6. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida o non vi ottempera nei termini assegnati, è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo [17](#), commi 8 e 9, del presente regolamento. Le spese di rimozione coattiva e custodia restano a carico del trasgressore.

Art. 35 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Chiunque intenda diffondere messaggi pubblicitari per mezzo di pubbliche affissioni di cui al comma 1 punto c) dell'articolo 2 del Titolo I, è tenuto a prenotare gli impianti affissionali secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. La superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è stabilita all'art. 3 del Titolo I del vigente Piano Generale degli Impianti approvato con D.C.C. 419/1999.
3. La durata delle affissioni è di quindici giorni, salvo che sugli impianti di tipologia poster metri 6x3 per i quali la durata è di 14 giorni.
4. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo un sistema di prenotazione degli spazi disponibili in base ad un ordine di precedenza cronologico delle richieste pervenute. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata (in quest'ultimo caso, previa verifica dell'effettiva disponibilità degli stessi spazi già prenotati), a condizione che tale richiesta giunga al Servizio competente non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti il previsto periodo di affissione.
5. I manifesti, per ragioni di sicurezza, devono essere consegnati tassativamente al servizio preposto non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello stabilito per l'affissione e non prima del decimo giorno lavorativo antecedente la suddetta affissione. I manifesti da esporre devono essere dotati di un timbro datario apposto dal Servizio di cui sopra. La mancata consegna dei manifesti, in seguito ad avvenuto rilascio del titolo autorizzatorio, comporta la rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere la metà del canone dovuto.
6. In presenza di cause di forza maggiore, l'eventuale ritardo fino a 5 giorni nel posizionamento dei manifesti negli spazi prenotati, non dà titolo al rimborso del canone versato.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che la stessa venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del canone dovuto, salvo causa di forza maggiore debitamente documentata.

8. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione del gioco d'azzardo patologico, sugli spazi affissionali di proprietà del Comune non possono essere affissi manifesti che pubblicizzino tali attività.

Art. 36 - Affissioni annunci funebri

1. Per le affissioni di annunci funebri, dei corrispondenti annunci di ringraziamento, ricorrenze di eventi luttuosi sono dislocati sul territorio cittadino appositi impianti a ciò dedicati.

2. Le affissioni di cui al comma 1 sono effettuate dalle imprese di pompe funebri, da Enti o gruppi religiosi.

3. I luoghi di installazione degli impianti destinati alle affissioni degli annunci funebri sono così individuati:

- 3.1. ingresso principale delle chiese di qualsivoglia religione;
- 3.2. ingressi dei cimiteri cittadini;
- 3.3. ingressi degli uffici postali territoriali, sedi degli uffici demografici centrali e delle Municipalità;
- 3.4. principali e consuetudinari luoghi di ritrovo della cittadinanza.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Parte I - Canone per l'occupazione di suolo

Art. 37 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di cui all'art. [39](#).
2. La graduazione delle tariffe è effettuata in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e, quindi, sulla base dei seguenti criteri:
 - 2.1. classificazione delle strade in cui insiste l'occupazione: Categoria "A" Categoria "B" Categoria "C". Le suddette categorie sono attribuite alle strade, piazze, aree e spazi pubblici di cui all'apposito Stradario riportato nell'Allegato F al presente Regolamento;
 - 2.2. superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - 2.3. durata dell'occupazione;
 - 2.4. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata intesa come utilizzazione particolare o eccezionale che ne ritrae il singolo rispetto all'uso pubblico della collettività, con previsione di coefficienti di specificità di cui all'Allegato B al presente regolamento.

Art. 38 - Determinazione delle tariffe

1. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale sono fissate le tariffe da applicare per il calcolo del canone unico, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello derivante dall'applicazione del canone OSAP ex art. 63 del D.Lgs. 446/97.
2. In caso di mancata individuazione delle tariffe entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, sono applicate automaticamente le tariffe dell'anno precedente.
3. A decorrere dall'anno 2023, le tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale, in base al 75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'ultimo anno disponibile all'atto dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 39 - Calcolo del canone

1. Il canone è il risultato della formula $C = T \times D \times S \times \alpha$, dove:
 - 1.1. C sta per Canone;
 - 1.2. T per la Tariffa determinata secondo le modalità di cui all'art. [39](#);
 - 1.3. D per la Durata di cui ai commi 1 e 2 del successivo art. [40](#);

- 1.4. S per la superficie in metri quadrati, calcolata con le modalità di cui al successivo art. [40](#);
- 1.5. α indica il coefficiente di cui al punto 2.4 dell'art. [37](#).

Art. 40 – Disciplina specifica per particolari tipologie di occupazione di suolo

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è determinato sulla base della durata della concessione, computando per intero sia il mese di decorrenza, sia quello di termine della concessione. Il frazionamento non si applica nel caso della concessione di cui all'art. [9](#), comma 5, e nel caso delle occupazioni abusive permanenti di cui all'art. [17](#) comma 3.
2. Per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.
3. La superficie imponibile, nel caso di valori frazionari, è calcolata con arrotondamento all'unità superiore.
4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di euro 1. in ogni caso l'ammontare del canone non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere comunicato con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione. Le altre occupazioni realizzate dai medesimi soggetti sono sottoposte al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie.
5. Nel caso delle occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei concessionari (ad esempio, allaccio alla fognatura pubblica, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), la superficie è calcolata sui metri lineari dell'occupazione per una larghezza convenzionale di un metro.
6. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione di carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività. Qualora il rifornimento sia effettuato in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Se le medesime occupazioni insistono su suolo privato, il canone è dovuto per i soli varchi di accesso all'impianto. Qualora l'area del suolo o del sottosuolo occupata da serbatoi non coincida in tutto o in parte con l'area di esercizio dell'attività, il canone è calcolato comprendendo anche le aree eccedenti la predetta area di esercizio, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 829, della L. 160 del 2019.
7. Nel caso di tratti di andito, ponteggio etc, utilizzati per l'esposizione di messaggi pubblicitari, vale la disciplina richiamata all'articolo [3](#) del presente regolamento.

Art. 41 - Esenzioni

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 833 della L. 160 del 2019, sono esenti dal canone:
 - 1.1. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline poste sui marciapiedi delle stazioni e delle fermate degli autobus, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad 1 mq, se non sia stabilito altrimenti;
 - 1.2. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - 1.3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - 1.4. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- 1.4 bis. le occupazioni effettuate dagli artisti di strada, nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale;
- 1.5. le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente alle occupazioni funzionali agli edifici in cui è esercitato il culto, nonché da enti senza scopo di lucro limitatamente allo svolgimento di iniziative di carattere occasionale che rivestano finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché per altre finalità di utilità sociale, fermo restando il requisito dell'assenza dello scopo di lucro. Le iniziative rientranti in una o più di tali fattispecie dovranno espressamente escludere attività di promozione commerciale. In assenza di esplicita dichiarazione in tal senso resa dal titolare della concessione o suo delegato all'atto della richiesta, il Servizio concessorio procede al calcolo del canone dovuto e richiede al Servizio responsabile dell'entrata di procedere al recupero dello stesso;
- 1.6. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.
2. Sono inoltre esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:
 - 2.1. le occupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori appaltati e per i servizi affidati dal Comune;
 - 2.2. le occupazioni realizzate in proprio dal Comune per lavori e servizi acquistati in amministrazione diretta, ai sensi del Codice degli Appalti;
 - 2.3. le occupazioni con mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico di linea o non di linea nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - 2.4. i contenitori per rifiuti differenziati ed indifferenziati posti nelle immediate adiacenze degli esercizi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della strada;
 - 2.5. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, ad eccezione di quelle effettuate con scopi pubblicitari, per la durata delle medesime festività e ricorrenze e per i 30 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento;

- 2.6. le occupazioni per la manutenzione dei manufatti cimiteriali, esclusivamente per i primi 90 giorni (da computarsi, in ogni caso, ai fini della determinazione del periodo complessivo di occupazione, per l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori indicati nell'Allegato B del presente Regolamento, in caso di occupazione prolungata oltre i 90 giorni);
 - 2.7. le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario, risultano complessivamente inferiori a metri quadrati 0,50.
3. Le occupazioni di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, nonché le occupazioni di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.7 non necessitano di titolo concessorio.
4. Le occupazioni occasionali di cui al punto 1.3. devono essere comunicate via pec o fax all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia Locale entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e di conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. In assenza di comunicazione, ovvero qualora l'occupazione non rispetti i criteri specificati per ciascuno dei casi sopra elencati, la stessa è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi quelli sanzionatori.
5. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 833, lettera r) della Legge 160 del 2019, l'occupazione deve essere asservita a singola abitazione o sua pertinenza.

Art. 42 – Riduzioni

1. Per le occupazioni di sottosuolo, il canone è ridotto del 75%.
2. Per le occupazioni di soprassuolo, il canone è ridotto del 50%.
3. Per tutte le occupazioni di misura complessivamente superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.
4. Nel caso di strutture relative ad attrazioni, giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.), per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità, le superfici fino a 100 metri quadrati sono calcolate nella misura del 50%. L'eventuale parte eccedente i 100 metri quadrati è calcolata nella misura del 10%.
5. Nel caso di aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi, per la complessiva area occupata, le superfici fino a 100 metri quadrati sono calcolate nella misura del 50%. L'eventuale parte eccedente i 100 metri quadrati è calcolata nella misura del 10%.
6. Per le occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi, si applica una riduzione nella misura del 70% rispetto al canone calcolato ai sensi dell'articolo [39](#) del presente Regolamento, a condizione che i lavori siano realizzati una volta acquisita la prescritta concessione di suolo pubblico. Qualora l'occupazione insista, in tutto o in parte, su suolo pubblico adibito a parcheggio e la gestione della sosta sia affidata a terzi a titolo oneroso (cd. "strisce blu"), il soggetto richiedente, oltre al pagamento del canone ai sensi di quanto disposto al periodo che precede, è tenuto a corrispondere al gestore un indennizzo per la temporanea indisponibilità del suolo occupato, commisurato alle tariffe di sosta vigenti.

7. Per le occupazioni realizzate con stalli di sosta per le biciclette e per altri velocipedi, di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., nonché per le relative stazioni di ricarica, si applica una riduzione pari al 90% del canone.

Art. 43 – Agevolazioni a carattere facoltativo

1. Il riconoscimento delle agevolazioni previste dal presente articolo è subordinato all'approvazione, da parte della Giunta Comunale, di apposita deliberazione di concessione dell'agevolazione. Ai fini dell'attuazione della misura agevolativa, il Servizio concessorio adotta apposita determinazione con la quale dispone impegno di spesa a copertura della mancata entrata.

2. La Giunta Comunale può disporre, con propria deliberazione contenente "una manifestazione d'interesse" per l'iniziativa, una riduzione nella misura del 50% per i soggetti che realizzano occupazioni temporanee di suolo pubblico finalizzate all'animazione del territorio. Tale agevolazione può essere richiesta alla Giunta comunale anche dai Consigli Municipali, attraverso apposita deliberazione, qualora l'evento insista sul suolo di competenza della stessa Municipalità. Il presente comma non si applica alle "Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose" e "Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali", cui sono direttamente applicati i relativi coefficienti di specificità riportati nell'allegato B al presente Regolamento.

3. Per occupazioni temporanee ritenute di particolare interesse pubblico, qualora l'iniziativa preveda la promozione della città e dei suoi siti, ovvero, qualora mediante tali occupazioni si concretizzi un presidio sociale di spazi pubblici altrimenti a rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico e del degrado urbano, la Giunta Comunale può prevedere riduzioni del canone fino al 100%, sempreché le iniziative siano a titolo gratuito, valutando motivatamente il particolare interesse pubblico sotteso all'agevolazione stessa.

4. La Giunta, in caso di particolare rilevanza per l'interesse pubblico di un evento a carattere commerciale, in cui sia presente un biglietto di ingresso o di consumazione, fornendo adeguata motivazione nella delibera stessa, può prevedere la riduzione del canone in misura non superiore all'80%, che può essere esteso all'85% qualora l'occupazione sia inferiore ai 500 mq. In caso di applicazione del beneficio di cui al periodo precedente, la Giunta stabilisce la percentuale della compartecipazione all'incasso totale, in una misura compresa tra lo 0,5% e il 5% in ragione della rilevanza dell'evento e della tipologia commerciale e tenendo conto della riduzione del canone riconosciuta ed applicata, da corrispondere entro giorni 20 dalla conclusione dell'evento. La gestione dell'entrata correlata a detta compartecipazione è assicurata dal Servizio concessorio.

5. Per le occupazioni temporanee relative ad installazioni ed a strutture necessarie all'effettuazione di riprese cinematografiche e di produzione audiovisive, qualora le stesse godano della dichiarazione di rilevante interesse culturale da parte del Mibac o siano comunque ritenute di notevole interesse per la promozione dell'immagine della Città di Napoli, la Giunta comunale può prevedere una riduzione del canone fino al 100%.

6. Per le occupazioni poste in essere dagli operatori commerciali e artigianali che, nell'ambito di un progetto approvato dall'Amministrazione o in attuazione di quanto previsto nella Delibera di approvazione del Protocollo con la Sovrintendenza, contribuiscono alla riqualificazione dell'area su cui insistono mediante elementi di arredo e migliorie delle parti esterne, la Giunta Comunale, a ristoro dell'impegno economico sostenuto per la realizzazione delle predette opere, può prevedere, per i primi 3 anni, una riduzione del canone nella misura massima del 40%, fino a concorrenza delle spese sostenute, il cui valore va attestato nella delibera di giunta che approva il progetto.

7. La Giunta Comunale può riconoscere un beneficio, fino all'80%, per le manifestazioni fieristiche di alto valore storico, artistico e culturale, come quelle tradizionalmente collegate a feste laiche e religiose, nel caso in cui il progetto relativo all'intera occupazione dell'area, presentato da un unico soggetto organizzatore, preveda l'utilizzo di strutture omogenee e di qualità. In caso di applicazione del beneficio di cui al periodo precedente, in presenza di un biglietto di ingresso o di consumazione, la Giunta stabilisce la percentuale della compartecipazione all'incasso totale, in una misura compresa tra lo 0,5% e il 5% in ragione della rilevanza dell'evento e della tipologia commerciale e tenendo conto della riduzione del canone riconosciuta ed applicata. Nel caso invece sia prevista solo una vendita al dettaglio e volumi di affari non esattamente quantificabili, la Giunta, applicando il beneficio della riduzione, dovrà chiedere una percentuale non inferiore al 1,5% e non superiore al 6% al volume presunto di vendita – dichiarato all'atto della richiesta – percentuale sempre valutata in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata. L'importo, come determinato in un caso o nell'altro, è da corrispondere entro giorni 20 dalla conclusione dell'evento. Il Servizio concessorio approva il progetto, ne verifica l'effettiva attuazione prima dell'avvio della manifestazione, dispone l'immediata sospensione della manifestazione nel caso in cui si riscontri difformità fra il progetto approvato e la sua esecuzione. Tali agevolazioni possono essere richieste alla Giunta comunale anche dalle Municipalità che hanno bandito gli eventi, attraverso apposita deliberazione di Consiglio municipale. Nella determinazione del beneficio di cui sopra, tra gli elementi da valutare rientra anche l'utilizzo di prodotti biodegradabili e riciclabili.

8. Per quanto riguarda le occupazioni di suolo per esercizi e botteghe inserite nell'Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche e/o nell'Albo delle Imprese storiche ultracentenarie di cui al Regolamento approvato con la delibera di Consiglio comunale n.67 del 24/11/2014, quanto disposto dall'articolo 13 del medesimo Regolamento è riferibile anche al canone di cui al presente Regolamento.

9. Chi abbia interesse ai benefici di cui ai commi precedenti, deve presentare apposita richiesta al Servizio concessorio, anche contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo concessorio abilitante l'occupazione, dichiarando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

10. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'atto concessorio dovrà riportare gli estremi della delibera di Giunta Comunale con la quale è stato riconosciuto il beneficio, indicando la percentuale di riduzione riconosciuta.

Parte II - Canone per l'esposizione pubblicitaria

Art. 44 – Criteri di determinazione del canone

1. Le tariffe del canone per l'esposizione pubblicitaria sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale ed hanno come base di partenza le tariffe standard annua e giornaliera di cui alla Legge n. 160/2019.

2. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma che precede, la Giunta comunale dovrà tener conto dei seguenti criteri, finalizzati ad assicurare un gettito almeno pari a quello derivante dall'applicazione del preesistente regime tributario:

- 2.1. suddivisione del territorio comunale nelle zone identificate all'art. 2 del Titolo II del vigente Piano Generale degli Impianti;
- 2.2. previsione di una riduzione della tariffa in corrispondenza di strade e spazi espositivi pubblici e privati di minore rilevanza commerciale che non rientrano nell'elenco di cui all'Allegato G al presente regolamento;
- 2.3. previsione di progressive riduzioni della tariffa per esposizioni pubblicitarie di dimensioni inferiori a 8,51 mq.
- 2.4. previsione di riduzioni della tariffa per:
 - 2.4.1. esposizioni pubblicitarie non luminose;
 - 2.4.2. insegne di esercizio;
 - 2.4.3. pubblicità su veicoli, sia per conto proprio che per conto terzi.

2 bis. Per ciò che attiene alle pubbliche affissioni, la tariffa di riferimento è uguale alla tariffa standard per la pubblicità temporanea. La Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà prevedere l'applicazione di coefficienti di riduzione inversamente proporzionali ai formati degli impianti affissionali, nell'ottica di incentivare l'utilizzo degli impianti con minore impatto visivo e ambientale.

3. In caso di mancato aggiornamento nei termini di legge delle tariffe di cui ai commi che precedono, continuano ad applicarsi quelle in vigore.

Art. 45 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato ai metri quadrati di esposizione pubblicitaria, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

2. Non si applica il canone alla diffusione di messaggi pubblicitari inferiori a 300 centimetri quadrati.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano al metro quadrato.

4. Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere arrotondata per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore.

5. Per i mezzi polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate.

6. Qualora il messaggio non sia inserito in un mezzo pubblicitario (es: pellicole adesive, stampe su tende, gazebo, veicoli ecc.) il canone è commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana in cui è inscritto il messaggio pubblicitario.

7. Il canone da applicare alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante distribuzione di volantini/gadgets è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso indipendentemente dal numero di volantini/gadgets distribuiti, secondo la tariffa giornaliera temporanea.

8. Per la pubblicità fonica, ove consentita, il canone è applicato per ciascun veicolo secondo la tariffa giornaliera temporanea.

9. La misura del canone unico per la diffusione del messaggio pubblicitario tramite pubbliche affissioni dei manifesti, ai fini della determinazione del calcolo in mq, è definita in fogli 70cm X 100cm e relativi multipli.

10. Alla diffusione di messaggi pubblicitari su mezzi a carattere permanente autorizzati con provvedimento a valenza pluriennale si applica la tariffa annuale del canone.

11. Alla diffusione di messaggi pubblicitari su mezzi a carattere temporaneo autorizzati con provvedimento di durata inferiore ad 1 anno, nonché in tutti i casi di diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore ad 1 anno non soggetti a rilascio di provvedimento autorizzatorio ai sensi del presente regolamento, si applica la tariffa giornaliera.

12. Per le diffusioni di pubblicità a carattere permanente, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo espresso in dodicesimi.

Art. 46 - Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del canone unico:

- 1.1. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 1.2. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- 1.3. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 1.4. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- 1.5. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1.5.1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 1.5.2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 1.5.3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- 1.6. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 1.7. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- 1.8. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - 1.9. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
 - 1.10. le iniziative, di natura istituzionale, pubblicitarie effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, Comune metropolitane, comuni e loro consorzi, partecipate comunali in ambito culturale, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - 1.11. la pubblicità provvisoria esterna al ponteggio, di superficie non superiore a quella permanente autorizzata già in opera, qualora la medesima sia occultata da ponteggi o strutture similari, limitatamente al periodo interessato dai lavori;
 - 1.12. la pubblicità quando è rispondente ad un preminente interesse pubblico individuato con espressa deliberazione della Giunta Comunale.
2. Sugli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono esenti dal canone:
 - 2.1. i manifesti riguardanti le attività istituzionali proprie del Comune e da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - 2.2. i manifesti dello Stato e degli Enti Locali per le proprie attività istituzionali, se privi di rilevanza economica;
 - 2.3. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia elettorale;
 - 2.4. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - 2.5. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dall'ente proponente.
 3. Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi per i manifesti di cui al precedente comma a tutti gli interessati, per le affissioni in esenzione non sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione/catalogo l'affissione di un numero di manifesti rispettivamente superiore a 880 (nel caso di manifesti formato 70x100) o a 400 (nel caso di manifesti 100x140) o a 220 (nel caso di manifesti 140x200). Eventuali deroghe potranno essere concesse previo parere favorevole dell'Assessore competente. Per esigenze di servizio, i manifesti potranno essere affissi sulle tabelle installate sulle recinzioni di cantiere disponibili sul territorio cittadino.
 4. Il comma 3 del presente articolo non trova applicazione per i manifesti di cui al punto a) comma 2.

Art. 47 - Particolari casi di riduzione della tariffa

1. La tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotta al 50% per:
 - 1.1. la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e che non rientri nelle ipotesi di esenzione di cui al precedente articolo;

- 1.2. la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Napoli, della Città Metropolitana di Napoli, della Regione Campania, ad eccezione delle pubblicità commerciali collegate alle manifestazioni in questione, secondo quanto disciplinato al successivo comma 2 ;
- 1.3. la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- 1.4. la pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000;
- 1.5. nel caso - disposto con deliberazione della Giunta Comunale - previsto nel comma 1.12 dell'articolo [46](#), quando non ricorra l'ipotesi di esenzione.
2. Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti 1.2, 1.3 e 1.4 del comma 1 del presente articolo , la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor commerciali sarà soggetta a canone a tariffa intera qualora superi i 300 centimetri quadrati.
3. Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e previa copertura della relativa spesa, possono essere definite le percentuali di riduzione ovvero di esenzione, nonché i riferimenti territoriali considerati, al fine di agevolare le iniziative pubblicitarie, in presenza di:
 - 3.1. attività commerciali ed artigianali insediate in zone del Comune nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
 - 3.2. attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa.
4. La riduzione del canone, previo assenso del Servizio concessorio, per esposizione pubblicitaria tramite pubbliche affissioni nella misura del 50%, è disposta nei seguenti casi:
 - 4.1. i manifesti di Enti pubblici territoriali, comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, non rientranti nelle ipotesi di esenzione di cui al precedente articolo;
 - 4.2. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Napoli, della Città Metropolitana di Napoli, della Regione Campania e degli Enti sovraordinati. Tale riduzione non è, invece, applicabile ai manifesti pubblicizzanti eventi di natura commerciale (promozione e vendita di beni e/o servizi) anche se patrocinati e/o ad ingresso gratuito;
 - 4.3. i manifesti relativi ad eventi/iniziative/manifestazioni di natura fieristica e/o promozionale con valenza artistica/culturale, individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Tale riduzione non si applica nell'ipotesi in cui i manifesti pubblicitari contengano - oltre ai messaggi relativi alle iniziative da pubblicizzare - anche l'indicazione di persone o imprese che hanno contribuito all'organizzazione dell'iniziativa stessa e abbiano natura commerciale o comunque scopo di lucro e superi i 300 centimetri quadrati, anche se tali iniziative sono patrocinate o sono ad ingresso gratuito;
 - 4.4. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - 4.5. tutti quegli impianti pubblicitari che - anche se non obbligati - installeranno un sistema di identificazione come quello previsto all'articolo [29](#), comma 2.3, ovvero fornirà agli uffici un

sistema QR-Code per identificare l'impianto, previa verifica della copertura finanziaria. Sarà inoltre obbligatorio riportare un numero di telefono da contattare in caso di emergenza, assicurando la reperibilità 24 ore su 24 di un addetto alla sicurezza dell'impianto.

5. La riduzione di cui al punto 4.2 si applica anche per i manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000.

TITOLO V - RISCOSSIONE DEL CANONE E SANZIONI

Art. 48 - Versamento del canone

1. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o autorizzazione, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di concessione o autorizzazione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, ai sensi dell'articolo 1292 del codice civile.
3. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di pagamento rateizzato qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 350,00. In tal caso, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Per le concessioni e le autorizzazioni permanenti, in caso di pagamento rateizzato, le rate possono essere al massimo 3, l'ultima delle quali deve avere comunque scadenza entro l'anno nel quale la concessione o autorizzazione è rilasciata. In relazione al canone dovuto in ragione della frazione di anno nel quale la concessione o autorizzazione è rilasciata, qualora lo stesso sia superiore all'importo di cui al precedente comma, il richiedente può esplicitare la volontà di avvalersi del pagamento rateizzato, fino a un massimo di 3 rate di uguale valore, l'ultima delle quali deve avere comunque scadenza entro l'anno.
5. Per le concessioni e le autorizzazioni temporanee, qualora il canone dovuto sia superiore all'importo di cui al comma 3, è parimenti ammesso il pagamento rateizzato. In tal caso, le rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine temporale dell'occupazione o autorizzazione. Nel caso di concessione o autorizzazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni e il cui canone superi l'importo complessivo di euro 7.500,00 è ammessa la possibilità di pagamento dilazionato, con rateizzazione comunque non superiore a 12 mesi, previa presentazione di polizza fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta all'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni.
6. Nel caso delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato, in sede di autoliquidazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso viene calcolato in forma complessiva, in ragione cioè di tutte le occupazioni poste in essere dal singolo concessionario. Per importi superiori ad euro 350,00, le scadenze ordinarie per il pagamento rateale sono le seguenti: 30 aprile – 30 luglio – 30 ottobre. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale possono essere annualmente fissate scadenze differenti, nonché una differente periodicità dei versamenti, ferma restando la scadenza dell'ultima rata entro il 31/12 del primo anno del bilancio di previsione.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'unità di euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio ed il dato fiscale del soggetto concessionario.
8. La riscossione del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato.

Art. 49 – Attività di accertamento e termini di prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione comunale di recuperare il canone evaso e l'indennità per l'occupazione abusiva di suolo e per l'esposizione pubblicitaria anche abusiva si prescrive nel termine di 10 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2946 del codice civile. Per analogia, si applica la prescrizione ordinaria decennale anche per il recupero del COSAP e della relativa indennità di occupazione abusiva di suolo, per gli anni 2020 e precedenti.
2. L'accertamento e l'irrogazione delle somme dovute e non pagate, a titolo di canone e di indennità di occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
3. L'avviso di pagamento deve contenere l'indicazione:
 - 3.1. dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - 3.2. del Responsabile del procedimento;
 - 3.3. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - 3.4. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - 3.5. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 50 – Procedimento per il recupero del canone

1. Nei confronti dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il Servizio responsabile dell'entrata invia l'avviso di accertamento esecutivo di cui al precedente articolo a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
2. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti al successivo art. [52](#).
3. Prima della notifica dell'avviso di cui al comma 1, il concessionario o il titolare dell'autorizzazione che non abbia versato il canone nei termini previsti può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 (ravvedimento operoso). Qualora il canone sia stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento sia superiore all'anno, viene applicata la penale nella misura di 1/3 oltre agli interessi di cui successivo art. [52](#).
4. Non si dà luogo a recupero per importi inferiori a 10 euro.

Art. 51 – Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione e pubblicità abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha rilevato l'occupazione o la pubblicità abusiva, la fattispecie rilevata è sottoposta al pagamento dell'indennità richiamata agli articoli [17](#) e [35](#) del presente Regolamento.

2. L'indennità di occupazione o di esposizione pubblicitaria abusiva è pari al canone, come determinato in base a quanto stabilito rispettivamente agli articoli [39](#) e [45](#), maggiorato del 50%; sulla stessa indennità, si applicano gli interessi come stabiliti al successivo art. [52](#).

3. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma 2.

4. Restano ferme le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), nonché, per le esposizioni pubblicitarie abusive, quelle previste dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli [23](#), [30](#) e [33](#), oltre all'applicazione della sanzioni nella misura massima prevista - ovvero ridotta in caso di pagamento entro 60 giorni - il Servizio competente dispone la rimozione ovvero la copertura totale delle affissioni effettuate in violazione delle disposizioni regolamentari citate.

5. Nel caso di occupazioni e esposizioni pubblicitarie permanenti, l'indennità resta dovuta, oltre sanzioni ed interessi di cui ai precedenti commi 2 e 3, anche per le annualità successive a quella della rilevazione fino alla regolarizzazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria mediante rilascio di regolare provvedimento concessorio o autorizzatorio o, alternativamente, alla presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. In presenza di elementi oggettivi che attestino la preesistenza del manufatto o dell'impianto abusivo, il Servizio responsabile dell'entrata potrà procedere all'accertamento retroattivo nell'ambito dei termini prescrizionali.

6. In caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dal precedente comma 3.

Art. 52 – Interessi

1. Il tasso di interesse viene determinato nella misura del vigente interesse legale aumentato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, qualora risulti adottato apposito provvedimento che dispone il rimborso, a decorrere dalla data dell'esecuzione del versamento.

3. Agli interessi previsti per il rimborso si applica l'art. 1283 del codice civile.

Art. 53 - Autotutela

1. In materia di autotutela trova applicazione il vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli.

2. L'autotutela è esercitata in funzione del pubblico interesse, per cui la presentazione di un'istanza non produce di per sé diritti per la parte richiedente.

Art. 54 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Servizio responsabile dell'entrata la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di accertamento, ovvero nei casi di ravvedimento, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio medesimo e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. L'acquisizione da parte del Servizio della ricevuta di consegna, nel caso di invio del provvedimento di dilazione a mezzo pec, costituisce parimenti accettazione del contribuente, salvo il caso di errori materiali. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese di recapito, ove dovute.

2. Al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, nei casi di avviso per omesso o parziale pagamento e per occupazione abusiva, la richiesta di dilazione deve essere presentata entro la data di scadenza per il pagamento in forma ridotta. È in ogni caso possibile richiedere la dilazione dell'avviso anche successivamente a detta scadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni in misura piena. È comunque preclusa la possibilità di richiedere la dilazione, qualora siano già state avviate dal Servizio responsabile dell'entrata le procedure per la riscossione coattiva del credito.

2 bis. Costituisce condizione di procedibilità della dilazione il pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto, la cui attestazione deve essere prodotta dal richiedente unitamente alla presentazione dell'istanza.

3. Il Servizio responsabile dell'entrata emette il provvedimento di dilazione entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. La rateazione non è consentita:

- 4.1. quando il richiedente risulta moroso per precedenti dilazioni;
- 4.2. se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00.

5. La durata del piano rateale non può comunque eccedere i tre anni (36 rate mensili). L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

6. Per debiti di importo superiore a € 30.000,00, l'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio della dilazione è subordinato alla prestazione da parte del richiedente di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta all'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà si applica il comma 798 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ferma restando la durata massima stabilita al comma 5 del presente articolo.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, la stessa va in ogni caso corrisposta entro e non oltre la scadenza della rata immediatamente successiva.

9. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni che sono stabilite nel provvedimento di rateazione, il Servizio responsabile dell'entrata procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

10. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Art. 55 - Rimborsi

1. Il Servizio responsabile dell'entrata provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo Servizio, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
2. Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.
3. Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente/utente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento del canone.
4. Nel caso in cui tra l'amministrazione ed il soggetto obbligato sussista una reciproca posizione debitoria - creditoria, riferita esclusivamente al presente canone, è consentita la compensazione degli importi secondo il procedimento definito al successivo comma.
5. L'interessato può chiedere al Servizio responsabile dell'entrata l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente al suo credito; il Responsabile del procedimento, rilevando in sede istruttoria la coesistenza della condizione di debito-credito in capo al soggetto richiedente, procede a compensare i relativi importi dandone formale comunicazione al richiedente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 – Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento decorrono dal 1 gennaio 2022. Sono fatti espressamente salvi tutti i procedimenti finalizzati al recupero delle somme non corrisposte da parte dei contribuenti, sulla scorta della normativa applicabile fino al 31/12/2020, sostituita a decorrere dal 1/01/2021 dalla nuova disciplina in attuazione della l. 160/2019.

2. In merito agli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale, in attesa di una riorganizzazione gestionale del comparto presso il S.U.A.P., al fine di non generare contenziosi in ordine ai mancati provvedimenti di rinnovo delle concessioni scadute o in scadenza e in ordine alle richieste di voltura delle concessioni, nonché al fine di garantire il corretto pagamento del Canone, si stabilisce quanto segue:

- 2.1. tutti gli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale sono gestiti dal punto di vista amministrativo dal Servizio Unico per le Attività Produttive e sono tenute al pagamento del Canone;
- 2.2. tutti gli Impianti di Carburanti in esercizio alla data del 31/12/2017 oggetto di concessioni scadute, da volturare e/o rilasciate da uffici diversi dal S.U.A.P. si intendono autorizzati fino al 31/12/2022, in attesa di successive determinazioni del S.U.A.P., purché la loro ubicazione non sia in contrasto con le norme nazionali e regionali vigenti;
- 2.3. nel caso di aree su cui insistono Impianti di Carburanti inserite nel piano di dismissione del patrimonio, al fine di esercitare il diritto di prelazione, i competenti Servizi potranno procedere alla vendita previo nulla osta del S.U.A.P.

3. Perdurando lo stato di emergenza sanitaria dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono soggette al pagamento del canone, fermo restando il rilascio di apposita concessione di suolo, le occupazioni per iniziative poste in essere da soggetti pubblici o privati correlate al superamento della situazione di emergenza (es. esecuzione di tamponi, erogazione di vaccini, ecc.). In tal caso, l'iniziativa deve escludere l'assenza dello scopo di lucro. Tale condizione, che costituisce presupposto per il rilascio della concessione, deve essere esplicitamente attestata da parte del soggetto richiedente.

4. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano fino al 31/03/2022, data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19.

5. Per l'anno 2022, in assenza di deliberazione di Giunta Comunale che individui le tariffe di cui all'articolo [38](#) del presente Regolamento entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di assicurare invarianza di gettito trovano comunque applicazione le seguenti tariffe:

Suolo pubblico	Tariffa temporanea	Tariffa permanente
Categoria A	12,38	168,41
Categoria B	8,66	129,28
Categoria C	6,18	76,50

6. Per l'anno 2022, in assenza di deliberazione di Giunta Comunale che individui le tariffe di cui all'articolo [44](#) del presente Regolamento entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di assicurare invarianza di gettito trovano comunque applicazione le seguenti tariffe per la pubblicità:

PUBBLICITÀ PERMANENTE

tariffa standard: € 177,764

tabelle tariffe ridotte rispetto alla tariffa standard, in base ai criteri stabiliti dal regolamento

ordinaria su suolo pubblico												
	superficie fino a 5 mq				superficie da mq 5,50 fino a 8,50 mq				superficie da mq 8,51 in poi			
ZONA	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg
rossa	73,647	38,528	118,269	83,150	88,521	53,402	133,143	98,024	103,395	68,276	148,017	112,897
verde	68,482	37,495	113,104	82,117	83,356	52,369	127,978	96,991	98,230	67,243	142,852	111,865
azzurra	63,318	36,462	107,939	81,084	78,192	51,336	122,813	95,958	93,066	66,210	137,687	110,832
gialla	58,153	35,429	102,775	80,051	73,027	50,303	117,649	94,925	87,901	65,177	132,523	109,799

ordinaria su suolo privato												
	superficie fino a 5 mq				superficie da mq 5,50 fino a 8,50 mq				superficie da mq 8,51 in poi			
ZONA	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg
rossa	38,528	38,528	83,150	83,150	53,402	53,402	98,024	98,024	68,276	68,276	112,897	112,897
verde	37,495	37,495	82,117	82,117	52,369	52,369	96,991	96,991	67,243	67,243	111,865	111,865

<i>azzurra</i>	36,462	36,462	81,084	81,084	51,336	51,336	95,958	95,958	66,210	66,210	110,832	110,832
<i>gialla</i>	35,429	35,429	80,051	80,051	50,303	50,303	94,925	94,925	65,177	65,177	109,799	109,799

luminosa su suolo pubblico												
<i>superficie fino a 5 mq</i>				<i>superficie da mq 5,50 fino a 8,50 mq</i>				<i>superficie da mq 8,51 in poi</i>				
ZONA	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg
<i>rossa</i>	103,395	68,276	148,017	112,897	118,269	83,150	162,891	127,771	133,143	98,024	177,764	142,645
<i>verde</i>	98,230	67,243	142,852	111,865	113,104	82,117	157,726	126,739	127,978	96,991	172,600	141,612
<i>azzurra</i>	93,066	66,210	137,687	110,832	107,939	81,084	152,561	125,706	122,813	95,958	167,435	140,580
<i>gialla</i>	87,901	65,177	132,523	109,799	102,775	80,051	147,397	124,673	117,649	94,925	162,271	139,547

luminosa su suolo privato												
<i>superficie fino a 5 mq</i>				<i>superficie da mq 5,50 fino a 8,50 mq</i>				<i>superficie da mq 8,51 in poi</i>				
ZONA	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg	cn-imp	cn-neg	cs-imp	cs-neg
<i>rossa</i>	68,276	68,276	112,897	112,897	83,150	83,150	127,771	127,771	98,024	98,024	142,645	142,645
<i>verde</i>	67,243	67,243	111,865	111,865	82,117	82,117	126,739	126,739	96,991	96,991	141,612	141,612
<i>azzurra</i>	66,210	66,210	110,832	110,832	81,084	81,084	125,706	125,706	95,958	95,958	140,580	140,580
<i>gialla</i>	65,177	65,177	109,799	109,799	80,051	80,051	124,673	124,673	94,925	94,925	139,547	139,547

LEGENDA:

CN=STRADA/VIA/PIAZZA DI MINORE RILEVANZA COMMERCIALE

CS= STRADA/VIA/PIAZZA DI MAGGIORE RILEVANZA COMMERCIALE (Allegato G)

IMP= IMPIANTO STABILE

NEG= INSEGNA DI ESERCIZIO

PUBBLICITÀ TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard giornaliera pari a € 2,00/mq

ELENCO ALLEGATI

- A. Tabella delle sanzioni per violazioni degli obblighi di natura retributiva, contributiva e di sicurezza in materia di lavoro**
- B. Tabella dei coefficienti di specificità per le occupazioni di suolo**
- C. Tipologie dei mezzi pubblicitari ammessi nel territorio del Comune di Napoli**
- D. Deroghe e distanze per i mezzi pubblicitari**
- E. Tavola dei vincoli geomorfologici**
- F. Classificazione in categorie delle strade e aree del territorio comunale**
- G. Elenco delle strade e aree di rilevanza commerciale**